

Regione Autonoma Valle d'Aosta Région Autonome Vallée d'Aoste

Assessorato dell'Agricoltura,
Forestazione e Risorse Naturali
Assessorat de l'Agriculture,
Forêts et Ressources Naturelles

Località Amérique, n. 127/a
11020 QUART (Aosta)
Tel. 0165/776111-361257
Telefax 0165/765814-235629 - Téléx 210820

Servizio Forestazione e risorse naturali:
Service des forêts et des ressources naturelles

Prot. n. 18588 | SF
V.s./Rif.

(A)

Aosta. — 26 SET. 1996
Aoste.

Alle Stazioni forestali dipendenti
LORO SEDI

STAZIONE FORESTALE DI PONTOBOSSET	
PROT. N° 673/96	POS. II ^a 1/4
DATA DI ARRIVO 28.09.1996	

OGGETTO: Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria. - Utilizzo dei fucili.

CIRCOLARE n. 38

Al fine di uniformare i controlli sull'utilizzo dei mezzi di caccia si precisa quanto segue:

- FUCILE CON CANNA AD ANIMA LISCIA -

L'art. 13, comma 1 della legge 157/92 dispone che l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce.

Nella zona faunistica delle Alpi, Valle d'Aosta compresa, così come previsto dall'art. 13 della legge 157/92 e dall'art. 29 dalla legge regionale 64/94, è consentito l'utilizzo del fucile a canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica a condizione che il caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

L'uso di mezzi diversi da quelli consentiti e sopra indicati è sanzionato dall'art. 30, comma 1, lett. h).

- FUCILE CON CANNA AD ANIMA RIGATA -

Per quanto concerne l'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata, sia la normativa statale che regionale non impongono nessuna limite all'impiego.

(A)

Si precisa che l'autorità di P.S. rilascia due tipi di licenza di porto d'armi per uso caccia, a seconda della richiesta del singolo cacciatore:

- a) LICENZA DI PORTO D'ARMI AD USO CACCIA A NON PIU' DI TRE COLPI;
- b) LICENZA DI PORTO D'ARMI PER USO CACCIA A PIU' DI TRE COLPI.

L'inosservanza delle condizioni cui è subordinato il rilascio della licenza costituisce violazione dell'art. 9 T.U.L.P.S. (approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773), punibile a mente dell'art. 17 del medesimo testo unico.

Della violazione deve essere data comunicazione alla Questura (Divisione amministrativa e sociale) che potrà così provvedere all'adozione dei provvedimenti di competenza, ex art 10 T.U.L.P.S..

Due esempi possono meglio chiarire l'applicazione delle norme sopra richiamate:

- Utilizzo di fucile con canna ad anima liscia con tre colpi nel caricatore ed uno in canna: in tal caso dovrà essere contestata la violazione degli artt. 13 l. 157/1992 e 29 l.r. 64/1994, punibile a mente dell'art. 30, lett. h) della l. 157/1992.

Inoltre, se la licenza di porto d'armi ad uso caccia è stata rilasciata per non più di tre colpi dovrà essere altresì contestata la violazione dell'art. 9 T.U.L.P.S., punibile a mente dell'art. 17.

Del fatto dovrà essere data comunicazione alla Questura che potrà disporre la sospensione della licenza ai sensi dell'art. 10 T.U.L.P.S., essendo configurabile l'abuso ivi previsto.

- Utilizzo di fucile con canna ad anima rigata contenente più di tre colpi: in tal caso non è configurabile violazione alcuna della normativa in materia di caccia, in considerazione di ciò, che nessun limite è posto all'impiego di tale mezzo. Se peraltro la licenza di porto d'armi è stata rilasciata per non più di tre colpi, dovrà comunque essere contestata la violazione all'art. 9 T.U.L.P.S., punibile a mente dell'art. 17.

Del fatto dovrà essere data altresì notizia alla Questura per l'adozione dei provvedimenti di competenza ex art. 10 T.U.L.P.S.

Si raccomanda pertanto la stretta osservanza di quanto sopradetto.

Distinti saluti.

L'ISPEttORE FORESTALE DIRIGENTE

- Dott. Alberto CERISE -

SF-BM/sf

